DETERMINAZIONE N. 226/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 173/2020 e Comunicazione n. 173/2020 riguardante la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 173/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 173/2020 del 28/11/2020 acquisita in data 30/11/2020 prot. n. 15070, relativa ad una presunta violazione del Codice dell'Amministrazione digitale in quanto i servizi pubblici offerti da Poste Italiane sono accessibili, online, solo tramite PosteID e non con SPID di altri Identity Provider;

ESAMINATA la Trattazione n. 173/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia che la società Poste Italiane S.p.A. non è un Fornitore di servizi in rete ai sensi dell'art. 64 del CAD, del DPCM 10 ottobre 2014 e dei regolamenti attuativi del Sistema SPID (comunicazione dell'AgID inviata ad AgCOM - nota prot. AgID n. 12771 del 21/06/2017).

Difatti Poste Italiane è un identity provider e non un service provider pubblico né

aggregatore di servizi pubblici come confermato in istruttoria dal Servizio Accreditamento.
Per quanto sopra esposto si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione, in quanto non si ravvisano violazioni del CAD e delle disposizioni normative in ambito ICT;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 173/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.173/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 173/2020 e Archiviazione n. 173/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

FRANCESCO PAORICI
Firmato digitalmente da FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.03.10 11:56:59 +01'00'

Segnalazione n. 173/2020 - Trattazione

Soggetto segnalato: Poste Italiane S.p.A. – Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 15070 del 30/11/2020.

Il Segnalante pone la seguente questione: "*I servizi pubblici offerti dall'Operatore sono accessibili, online, tramite lo SPID esclusivamente di Poste Italiane (PosteID). Non invece possibile procedere con SPID offerto dagli altri e diversi providers*".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217/2017 e dal decreto legge 76/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

A seguito di istruttoria si rappresenta che la società Poste Italiane S.p.A. non è un Fornitore di servizi in rete ai sensi dell'art. 64 del CAD, del DPCM 10 ottobre 2014 e dei regolamenti attuativi del Sistema SPID (comunicazione dell'AgID inviata ad AgCOM - nota prot. AgID n. 12771 del 21/06/2017).

Difatti Poste Italiane è un identity provider e non un service provider pubblico né aggregatore di servizi pubblici come confermato in istruttoria dal Servizio Accreditamento (e-mail del 22/01/2021).

Attualmente Poste Italiane aderisce a SPID come Service Provider privato per il servizio "Fondo ristorazione".

Pertanto Poste Italiane permette l'accesso ai propri servizi tramite PosteID abilitato a SPID e non permette l'accesso ai propri servizi tramite SPID di altri identity Provider in quanto Poste non è attualmente né un Service Provider pubblico né un aggregatore di servizi pubblici.

Inoltre il primo capoverso dell'art. 64, comma 3 bis, del CAD prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per stabilire la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (soggetti di cui all'art. 2, co. 2, lettere b) e c) del CAD) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

Tanto premesso, si propone di ritenere il procedimento concluso, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al cittadino richiedente.

Massimo Macchia

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 173/2020 - Soggetto segnalato: Poste Italiane S.p.A. – Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 15070 del 30/11/2020.

Gent.ma Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: "*I servizi pubblici offerti dall'Operatore sono accessibili, online, tramite lo SPID esclusivamente di Poste Italiane (PosteID). Non invece possibile procedere con SPID offerto dagli altri e diversi providers*".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

A seguito di istruttoria, (effettuata sia dall'Ufficio Difensore per il civico per il digitale che dal Servizio Accreditamento dell'Area architetture, standard e infrastrutture) si è verificato che Poste Italiane risulta, al momento, un identity provider e non un service provider pubblico né aggregatore di servizi pubblici.

Pertanto Poste Italiane permette l'accesso ai propri servizi tramite PosteID, abilitato a SPID, e non tramite SPID di altri identity Provider.

Attualmente Poste Italiane aderisce a SPID come Service Provider privato per il servizio "Fondo ristorazione".

Inoltre il primo capoverso dell'art. 64, comma 3 bis, del CAD prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per stabilire la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (soggetti di cui all'art. 2, co. 2, lettere b) e c) del CAD) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la Sua segnalazione è stata archiviata, in quanto non si ravvisano violazione alle disposizioni del CAD e di quelle in tema di digitalizzazione e innovazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia